

REGOLAMENTO PER INTERVENTI TEMPORANEI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29.07.2026

PREMESSE

Vista la Legge Regionale Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 della L.R. 3/2010, che al comma 1 autorizza i Comuni ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, e al comma 5 prevede che, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza, il Comune proceda a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

Visto il Regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della L.R. 3/2010», e in particolare l'art. 6 che definisce le situazioni di emergenza abitativa;

Visto il Regolamento regionale 8 aprile 2024, n. 3/R, che ha modificato il Regolamento 12/R/2011 introducendo, tra le situazioni di emergenza abitativa, anche le donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione (art. 6, comma 1, lett. e-ter);

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014, recante «Criterio di definizione di morosità incolpevole» ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 102/2013;

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 9 dicembre 1998, n. 431, che esclude dall'ambito applicativo della disciplina delle locazioni abitative i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;

Considerato che il Comune di San Francesco al Campo non è proprietario di alloggi di edilizia sociale e non può pertanto procedere all'assegnazione diretta di unità abitative;

Ritenuto necessario disciplinare, nell'ambito delle competenze comunali in materia di servizi sociali e di politiche abitative, interventi temporanei e misure alternative per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa nel territorio comunale, mediante:

- la prestazione di garanzie per la stipulazione di contratti di locazione tra privati;
- il contributo economico per il parziale saldo della morosità pregressa, subordinato alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato e sostenibile;

- il sostenimento dei costi per sistemazioni temporanee in residence o strutture analoghe, per un periodo limitato;
- l'attivazione di progetti personalizzati in collaborazione con il Servizio sociale;

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

- Il presente Regolamento disciplina gli interventi temporanei attivabili dal Comune di San Francesco al Campo in favore di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, come definita dall'art. 6 del Regolamento regionale 12/R/2011 e successive modificazioni.
- Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono i seguenti:

a) **Garanzia comunale per la stipulazione di contratti di locazione:** il Comune si costituisce garante nei confronti del locatore privato per il pagamento del canone e degli oneri accessori, fino a un massimo di 12 mensilità, al fine di agevolare la conclusione di contratti di locazione a canone concordato o comunque sostenibile per il nucleo in emergenza abitativa;

b) **Contributo per saldo parziale della morosità con nuovo contratto a canone ridotto:** il Comune può corrispondere un contributo economico a parziale copertura della morosità pregressa, a condizione che il proprietario sottoscriva con il nucleo familiare un nuovo contratto di locazione con riduzione del canone, secondo parametri di sostenibilità economica verificati dal Servizio sociale;

c) **Sistemazione temporanea in residence o strutture analoghe:** il Comune assume a proprio carico, per un periodo limitato, il costo di sistemazioni in residence, affittacamere o strutture alberghiere convenzionate, in attesa del reperimento di una soluzione abitativa stabile;

d) **Progetti personalizzati con il Servizio sociale:** il Comune, in collaborazione con il Servizio sociale e gli enti del terzo settore, attiva progetti di accompagnamento sociale finalizzati al recupero dell'autonomia economica e abitativa del nucleo familiare.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere temporaneo, non possono superare la durata massima di 12 mesi, non sono prorogabili né rinnovabili, e non costituiscono in alcun modo titolo per l'assegnazione definitiva di alloggi di edilizia sociale.

Art. 2 – Situazioni di emergenza abitativa

Ai fini del presente Regolamento, si considerano situazioni di emergenza abitativa quelle previste dall'art. 6, comma 1, del Regolamento regionale 12/R/2011, come modificato dal Regolamento regionale 3/R/2024, e in particolare i nuclei che:

- a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
- e-ter) donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso agli interventi

Possono accedere agli interventi di cui al presente Regolamento i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **residenza anagrafica** nel Comune di San Francesco al Campo. Il requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda;
- b) **cittadinanza**: essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di Stato non UE è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ovvero se titolare di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), della L.R. 3/2010;
- c) **assenza di proprietà immobiliari**: i componenti del nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione – ad eccezione della nuda proprietà – su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, o all'estero nello Stato di nazionalità. È fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile, sottoposto a procedura di pignoramento con provvedimento di rilascio, o assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione;
- d) **non essere assegnatari** di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- e) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- f) **non essere occupanti senza titolo** di alloggio di edilizia sociale e non esserlo stati nei dieci anni precedenti;
- g) **ISEE**: essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai limiti stabiliti per l'accesso all'edilizia sociale dalla normativa regionale vigente. In presenza di condizioni di particolare urgenza sociale, accertate dal Servizio

sociale, la Commissione di cui all'art. 4 può proporre al Dirigente competente l'ammissione in deroga al limite ISEE, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 3/2010;

h) **situazione di emergenza abitativa:** trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, adeguatamente documentata.

I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dal solo richiedente. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del nucleo familiare.

I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutta la durata dell'intervento. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti comporta la revoca immediata dell'intervento concesso.

Art. 4 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto per morosità incolpevole.

Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, occorre verificare che residenti in San Francesco al Campo sottoposti a sfratto per morosità incolpevole possiedano, oltre a quelli richiamati all'articolo 3) del presente Regolamento, anche i seguenti requisiti:

- a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o Successivo rinvio);
- b) presentazione dell'istanza, in data antecedente al rilascio dell'abitazione ovvero nei 15 giorni successivi.
- c) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti in ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
- d) il rapporto contrattuale - regolarmente registrato - tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa non transitoria (di locali ad uso esclusivo abitativo, non sovradimensionato e di categoria catastale A con esclusione delle cat. A/1-A7-A/8-A/9-A/10) e non trarre origine da rapporti diversi quali comodato, diritto di abitazione né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
- e) l'istanza e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa dichiarata vanno tempestivamente comunicate.
- f) il richiedente deve essere residente nell'alloggio, oggetto di procedura esecutiva, alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa e deve aver trasferito la residenza nell'alloggio entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di locazione;
- g) il contratto di locazione deve essere intestato, ovvero co-intestato, ai soli componenti del nucleo familiare del richiedente;
- h) il richiedente e i componenti del suo nucleo non devono essere intestatari di altri contratti di locazione o mutuo ad uso abitativo

Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie non costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali sono previsti gli interventi ai sensi del presente Regolamento, salvo casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica, che si concretizzano, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno 10 mesi prima dell'insorgere della morosità;
- b) dimostrazione di una delle condizioni previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/5/14 art.2 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" e che si sia verificata al momento dell'insorgere della morosità (vale a dire una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare);
- c) che all'atto della stipula del contratto di locazione il reddito totale annuo del nucleo fosse adeguato a poter sostenere l'importo del canone e delle spese accessorie.

Art. 5 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi e conseguente provvedimento esecutivo di rilascio

Fermi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, in caso di provvedimento del Giudice emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione separazione consensuale o sentenza di separazione o annullamento del matrimonio ovvero in presenza di scioglimento dell'unione civile/convivenza di fatto, e di assegnazione dell'alloggio ad uno dei componenti la coppia), il soggetto tenuto ad abbandonare l'abitazione può presentare domanda di emergenza abitativa.

Art. 6 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva derivante da decreto di trasferimento per pignoramento immobiliare.

Fermi i requisiti di cui all'art. 3) del presente Regolamento, in presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare (di locali ad uso esclusivo abitativo, non sovradimensionato e di categoria catastale A con esclusione delle cat. A/1-A7-A/8-A/9-A/10), il proprietario esecutato può presentare istanza per gli interventi di cui al presente Regolamento in presenza dei seguenti requisiti:

- a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente al Decreto di Trasferimento (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- b) presentazione dell'istanza di emergenza abitativa, in data antecedente al rilascio dell'abitazione ovvero nei 15 giorni successivi;
- c) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti in ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
- d) l'alloggio oggetto della procedura esecutiva sia l'alloggio di prima ed unica abitazione.
- e) l'istanza di emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le

informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa dichiarata vanno tempestivamente comunicate.

- f) il contratto di mutuo deve essere intestato, ovvero co-intestato, ai soli componenti del nucleo familiare del richiedente.
- g) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo non devono essere intestatari di altri contratti di mutuo o locazione ad uso abitativo

La domanda può essere accolta se sono dimostrati:

- a) una delle condizioni previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/5/14 art.2 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" e che si sia verificata al momento dell'insorgere della morosità (vale a dire una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento della rata di mutuo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare);
- b) il reddito totale annuo del nucleo, all'atto della stipula, era almeno pari al doppio della rata annuale e delle spese accessorie
- c) la regolare corresponsione delle rate di mutuo per almeno 12 mesi prima dell'insorgere della morosità.

Art. 7 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione.

Fermi i requisiti di cui all'art. 3) del presente Regolamento e in riferimento alle condizioni di svantaggio definite dalle Linee Guida D.M. 160 del 29/12/23, possono presentare domanda di emergenza abitativa le donne vittime di violenza, in carico ai Servizi sociali o sociosanitari del territorio -ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. R del DPCM 12/01/17- qualora siano presenti i seguenti requisiti:

- a) ordinanza di misura cautelare, ovvero altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero inserimento in centro antiviolenza o casa rifugio o altra sistemazione ritenuta sicura dall'interessata e dai Servizi/Enti che ne curano la presa in carico.
- b) accompagnamento da parte del Centro Antiviolenza e dei Servizi sociali o socio sanitari – con relative attestazioni di presa in carico - in fase di presentazione domanda di emergenza abitativa, con contestuale verifica della permanenza dei requisiti previsti dal Reddito di Libertà/Codice Rosso. I medesimi Enti verificano l'eventuale ripresa della convivenza e/o la rinuncia al procedimento giudiziario – perché ne venga data tempestiva comunicazione all'Ente al fine di poter valutare la permanenza del requisito di Emergenza Abitativa.
- c) Eventuali prese in carico di donne vittime di violenza non aventi i requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art 3 del presente Regolamento potranno essere valutate a seguito di precisa relazione dei servizi sociali

Art. 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero, o in conseguenza di eventi calamitosi, che rendano inutilizzabile l'alloggio occupato ovvero non idoneità dichiarata dalla competente ASL in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti

Fermi i requisiti di cui all'art. 3) del presente Regolamento possono essere considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato se l'ordinanza di sgombero ha carattere definitivo oppure quelli determinati da dichiarazione di non idoneità dell'abitazione, in relazione alle condizioni di salute, rilasciata dalla ASL competente e con carattere definitivo.

Per entrambe le fattispecie, il contratto di locazione deve essere stato stipulato prima dell'insorgere delle motivazioni che hanno causato i provvedimenti definitivi delle Autorità competenti.

Il rapporto contrattuale - regolarmente registrato - tra proprietario ed inquilino per l'alloggio soggetto ad ordinanza o provvedimento ASL deve essere di natura locativa non transitoria (di locali ad uso esclusivo abitativo, non sovradimensionato e di categoria catastale A con esclusione delle cat. A/1-A7-A/8-A/9-A/10) e non trarre origine da rapporti diversi quali comodato, diritto di abitazione né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

Le condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4 della L.R.P. n. 3/2010; l'inidoneità non può riferirsi ad alloggio sottodimensionato; gli interventi di cui al presente Regolamento sono esclusi se le condizioni di salute ovvero l'inagibilità o inabitabilità erano già presenti alla stipulazione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3), le condizioni previste dal presente articolo possono essere estese a richiedenti proprietari di alloggio adibito a prima ed unica abitazione.

Non costituiscono titolo a presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori ed i provvedimenti ASL temporanei, così come non sono previsti rimborsi per le eventuali sistemazioni alloggiative temporanee conseguenti.

Art. 9 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

Fermo restando l'art. 3) del presente Regolamento, in presenza di provvedimento definitivo della Prefettura o di altro Ente competente per il riconoscimento dello status di profugo o di rifugiato è possibile presentare domanda di emergenza abitativa qualora:

- 1) il richiedente sia in carico al Servizio Sociale o ai servizi specialistici dell'ASL da almeno 12 mesi;
- 2) i Servizi segnalanti producano relazione attestante una progettualità in cui il "bisogno della casa" è collegato ad altri interventi per l'inserimento sociale, lavorativo, abilitativo e/o per il recupero dell'autonomia
- 3) sia già stata sperimentata la capacità alla gestione e/o al mantenimento dell'abitazione
- 4) i Servizi segnalanti si impegnino a garantire il monitoraggio di tale progettualità, sia in fase di attuazione ed esecuzione degli interventi di cui al presente decreto che per il mantenimento dell'abitazione.

Art. 10 – Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.)

È istituita la Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.), costituita con Decreto del Sindaco e composta come segue:

- a) il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del Servizio sociale competente per territorio (Consorzio socio-assistenziale o Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali);
- c) un funzionario dell'Ufficio competente, con funzioni di istruttore e segretario verbalizzante;
- d) con funzione consultiva e su invito specifico, possono partecipare: un operatore dell'ASL territorialmente competente, un rappresentante della Polizia Locale, un rappresentante dei Servizi Demografici, un operatore dei Centri Antiviolenza (per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. e-ter), rappresentanti di Enti del Terzo Settore.

La partecipazione alle sedute della C.E.A. è a titolo gratuito.

La C.E.A.:

- a) esamina le domande pervenute e l'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente;
- b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 e della situazione di emergenza ed i requisiti specifici come disciplinati dal presente Regolamento;
- c) valuta la situazione socio-economica del nucleo e l'adeguatezza dell'intervento richiesto;
- d) esprime parere motivato in ordine all'accoglimento o al rigetto della domanda e alla tipologia di intervento da attivare;
- e) esprime parere sulle richieste di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo.

La C.E.A. si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti, e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della C.E.A. e gli eventuali invitati sono tenuti all'osservanza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in ordine al trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Art. 11 – Procedimento

La domanda di accesso agli interventi di cui al presente Regolamento è presentata all'Ufficio competente del Comune, utilizzando l'apposita modulistica, corredata di:

- a) autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare, alla residenza, alla situazione reddituale e patrimoniale (ISEE in corso di validità);
- b) documentazione comprovante la situazione di emergenza abitativa (titolo esecutivo di rilascio, ordinanza di sgombero, provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, certificazione ASL, attestazione dello status di rifugiato/profugo, attestazione dei Servizi sociali per l'ospitalità in dormitorio/struttura, provvedimento relativo a violenza di genere);
- c) ogni altra documentazione utile a comprovare la situazione dichiarata.

L'Ufficio competente:

- a) verifica la completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata;
 - b) rilascia ricevuta di avvenuta presentazione;
 - c) può richiedere integrazioni documentali, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni; in caso di mancata integrazione nel termine, la domanda è archiviata;
 - d) completa l'istruttoria e la trasmette alla C.E.A. per l'espressione del parere.
- La C.E.A. esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istruttoria completa.
 - Il provvedimento finale è adottato con Determinazione del Dirigente competente, che recepisce il parere della C.E.A. dandone conto nella motivazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.
 - Contro il provvedimento di diniego, l'interessato può presentare istanza di riesame motivata e documentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'istanza è esaminata dalla C.E.A. nella prima seduta utile.
 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento in ordine al procedimento amministrativo, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO II – MISURE DI INTERVENTO TEMPORANEO

Art. 12 – Garanzia comunale per contratti di locazione

Il Comune può prestare garanzia, anche fornendo la provvista economica necessaria ad Enti del Terzo settore che prestino la garanzia per conto dell'Ente, nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio, per agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari privati e nuclei familiari in emergenza abitativa.

La garanzia comunale ha ad oggetto il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori per un massimo di 12 mensilità e può essere concessa alle seguenti condizioni:

- a) il contratto di locazione deve essere stipulato per una durata non inferiore a tre anni rinnovabili per altri due anni;
- b) il canone di locazione deve essere sostenibile in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare, secondo parametri di congruità valutati dall'Ufficio competente sulla base degli accordi territoriali sui canoni concordati vigenti nel territorio, ove presenti;
- c) il nucleo familiare beneficiario si impegna a corrispondere direttamente il canone pattuito.

L'importo massimo della garanzia per ciascun nucleo familiare è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. La garanzia è comunque limitata alle risorse effettivamente stanziare nel bilancio comunale e vincolate in apposito fondo a copertura dell'eventuale escussione della garanzia.

In caso di escussione della garanzia per inadempimento del conduttore, il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti del beneficiario per le somme anticipate.

Art. 13 – Contributo per saldo parziale della morosità e nuovo contratto a canone ridotto

Per i nuclei familiari in emergenza abitativa che siano destinatari di provvedimento di sfratto per morosità – incolpevole ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 maggio 2014 – il Comune può concedere un contributo economico a parziale copertura della morosità pregressa, a condizione che:

- a) il proprietario dell'alloggio accetti di sottoscrivere con il nucleo familiare un nuovo contratto di locazione, con riduzione del canone rispetto a quello precedente;
- b) il nuovo canone sia determinato in misura sostenibile per il nucleo familiare, secondo parametri di congruità valutati dall'Ufficio competente, preferibilmente entro i limiti stabiliti dagli accordi territoriali per i contratti a canone concordato;
- c) il nuovo contratto abbia durata non inferiore a tre anni rinnovabili per altri due;
- d) il nucleo familiare si impegni a corrispondere regolarmente il nuovo canone e gli oneri accessori per tutta la durata del contratto.

L'importo massimo del contributo per ciascun nucleo familiare è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e non può comunque superare il 50% della morosità complessiva accertata al momento della presentazione della domanda.

Il contributo è erogato esclusivamente a fronte della presentazione del nuovo contratto di locazione debitamente registrato ovvero di un preliminare del nuovo contratto di locazione.

In caso di risoluzione anticipata del nuovo contratto per fatto imputabile al conduttore, il Comune ha diritto di rivalsa per l'importo del contributo erogato.

Art. 14 – Sistemazione temporanea in residence o strutture analoghe

In assenza di soluzioni abitative immediatamente disponibili tramite gli interventi di cui agli articoli precedenti ed in presenza di condizioni di particolare urgenza sociale, il Comune può farsi carico, nei limiti di spesa stabiliti dalla Giunta Comunale compatibilmente con le risorse disponibili, del costo di sistemazioni temporanee in residence, affittacamere, strutture alberghiere convenzionate o altre strutture ricettive.

L'intervento è attivato esclusivamente a favore di nuclei familiari:

- a) privi di rete parentale o amicale in grado di ospitarli;
- b) per i quali sia in corso un progetto personalizzato con il Servizio sociale, di cui al successivo articolo, finalizzato al reperimento di una soluzione abitativa stabile.

La sistemazione temporanea ha durata massima di 12 mesi, a partire dalla data di ingresso nella struttura. Durante tale periodo è possibile la rotazione su più strutture, in base alla disponibilità e alle caratteristiche dei nuclei familiari.

Ai beneficiari è richiesto un contributo economico, determinato in base alla situazione reddituale del nucleo, secondo parametri stabiliti dalla Giunta Comunale. Il contributo è versato direttamente al Comune o alla struttura ospitante secondo le modalità definite nel provvedimento di ammissione.

I beneficiari sono tenuti a:

- a) sottoscrivere e rispettare il regolamento della struttura ospitante;
- b) collaborare attivamente con il Servizio sociale nella ricerca di una soluzione abitativa autonoma;
- c) comunicare tempestivamente ogni variazione della condizione economica o abitativa.

Alla scadenza del periodo di sistemazione temporanea, i locali devono essere rilasciati.

In caso di mancata accettazione di una soluzione abitativa adeguata, individuata con il supporto del Servizio sociale, il beneficiario decade dall'intervento e non può usufruire di ulteriore sistemazione a carico del Comune.

Art. 15 – Progetti personalizzati con il Servizio sociale

Tutti gli interventi di cui al presente Titolo II sono attivati nell'ambito di un progetto personalizzato, elaborato dal Servizio sociale in collaborazione con l'Ufficio competente del Comune e sottoscritto dal beneficiario.

Il progetto personalizzato definisce:

- a) gli obiettivi di recupero dell'autonomia economica e abitativa del nucleo familiare;
- b) le azioni da intraprendere (ricerca attiva di lavoro, percorsi formativi, gestione del bilancio familiare, ricerca di soluzioni abitative stabili);
- c) gli impegni del beneficiario e degli operatori coinvolti;
- d) la durata del progetto e le modalità di verifica periodica;
- e) le conseguenze dell'inadempimento degli impegni assunti.

Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento di:

- a) Enti del Terzo Settore, associazioni di volontariato, cooperative sociali;
- b) Centri per l'Impiego e agenzie per il lavoro;
- c) Servizi specialistici dell'ASL;
- d) Centri Antiviolenza (per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. e-ter);
- e) altri Enti pubblici o privati operanti nel territorio.

L'Ufficio competente, in raccordo con il Servizio sociale, effettua verifiche periodiche sull'attuazione del progetto e sull'effettiva permanenza dei requisiti. La violazione grave

o reiterata degli impegni assunti con il progetto personalizzato comporta la revoca dell'intervento.

Il Comune può stipulare convenzioni con Enti del Terzo Settore, cooperative sociali e associazioni di volontariato per l'attivazione e la gestione dei progetti personalizzati, nonché per lo svolgimento di attività di accompagnamento sociale, mediazione abitativa e sostegno ai nuclei familiari in difficoltà.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTROLLI E NORME FINALI

Art. 16 – Durata massima degli interventi e risorse

Tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento hanno durata massima complessiva non superiore a 12 mesi per ciascun nucleo familiare, in coerenza con il limite stabilito dall'art. 10, comma 5, della L.R. 3/2010. Alla scadenza, gli interventi cessano di diritto e il nucleo familiare deve provvedere autonomamente alla propria sistemazione abitativa.

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finanziati nell'ambito delle risorse stanziare annualmente nel bilancio comunale, nell'ambito dei capitoli relativi alle politiche sociali e abitative. L'entità delle risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune può altresì attingere a finanziamenti regionali, statali o europei destinati alle politiche abitative e di contrasto all'emergenza abitativa.

Art. 17 – Accertamenti e dichiarazioni non veritiere

L'Ufficio competente effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi dei database informatici disponibili (Agenzia delle Entrate, INPS, Catasto, Centro per l'Impiego, ecc.) e, in caso di motivata necessità, richiedendo accertamenti alla Forze dell'Ordine

Qualora siano rilevate dichiarazioni mendaci o documentazioni false, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si procede:

- a) alla revoca immediata dell'intervento concesso;
- b) al recupero delle somme indebitamente percepite;
- c) alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

La revoca dell'intervento per dichiarazioni non veritiere preclude la presentazione di nuove domande per un periodo di cinque anni.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da informativa contenuta nel modulo di domanda.

I dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Regolamento.

Art. 19 – Ricorsi

Avverso il provvedimento di diniego definitivo, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria per le controversie devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 20 – Integrazione con norme successive

Il presente Regolamento è da intendersi automaticamente integrato e/o modificato dalle successive norme regionali e/o nazionali per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle situazioni di emergenza abitativa.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia di edilizia sociale e politiche abitative, se e in quanto applicabile.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione, decorso il termine di vacatio di 15 giorni previsto dallo Statuto comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia eventuali precedenti disposizioni comunali incompatibili con la presente disciplina.